

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» – 15° aggiornamento

Con il presente aggiornamento, viene realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare.

Nella disciplina sono pertanto confluite le disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2015 - "Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia"¹, che viene conseguentemente abrogato.

Vengono inoltre inserite nella Circolare le istruzioni per la segnalazione mensile e inframensile dei crediti passati a perdita e delle operazioni di cessione tra intermediari e fornite alcune precisazioni, in materia, tra l'altro, di *maturity factoring*, operazioni di apertura di credito documentario all'importazione e crediti contestati e comunicazione preventiva destinata al cliente consumatore.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione ex art. 7 del TUB, si prevede che le informazioni raccolte dalla Centrale dei rischi siano comunicate alle Autorità competenti degli Stati extracomunitari².

Con l'occasione, sono anche recepiti i chiarimenti forniti ai partecipanti con precedenti comunicazioni.

* * *

Si rimanda alla nota tecnica allegata per una più puntuale illustrazione delle modifiche apportate.

¹ Di attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663.

² In analogia con quanto già disposto per le autorità di Vigilanza degli Stati membri dell'Unione Europea, le informazioni raccolte possono essere utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie degli Stati nel rispetto del principio di equivalenza degli obblighi di riservatezza.

NOTA TECNICA

1. Fonti normative e struttura della Circolare

Per effetto del decreto legge 12 maggio 2015, n. 72 di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4) e delle modifiche da esso apportate all'art. 53, c. 1, TUB, è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia (tra l'altro) di “*contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni*”. Il servizio di Centrale rischi è quindi regolato direttamente dalla presente Circolare della Banca d'Italia.

Il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore in quanto la legge 30 aprile 1999 n. 130 richiede l'intervento del CICR al fine di regolare la partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti.

La struttura della Circolare è modificata in modo da ricomprendere nella prima sezione del capitolo i principi generali che regolano il servizio di centralizzazione dei rischi. La parte restante della Circolare è dedicata al funzionamento del servizio e alle istruzioni segnaletiche.

2. Segnalazione mensile e inframensile dei crediti passati a perdita e delle operazioni di cessione tra intermediari

Gli aggiornamenti al modello di rilevazione interessano:

- le modalità segnaletiche relative alle operazioni di *factoring* o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring (cc.dd. recessioni);
- l'introduzione di una specifica evidenza delle perdite derivanti da cessione;
- i casi in cui è dovuta la segnalazione inframensile di sofferenza o della relativa estinzione;
- i casi in cui è dovuta la segnalazione delle perdite su crediti a sofferenza.

Le novità segnaletiche decorrono dalla rilevazione riferita al mese di **gennaio 2017**. Esse sono state oggetto di consultazione pubblica: le osservazioni pervenute hanno dato luogo a chiarimenti forniti nel documento di resoconto pubblicato nel sito *web* della Banca d'Italia.

3. Ulteriori precisazioni

Nella Circolare sono fornite alcune precisazioni. In particolare:

- vengono indicate le modalità segnaletiche relative ad alcune operazioni particolari (*maturity factoring*, operazioni di apertura di credito documentario all'importazione, crediti contestati, peraltro già desumibili dai principi generali);
- sono precisati gli adempimenti a cui sono tenuti gli intermediari partecipanti in quanto responsabili della qualità delle informazioni, anche in caso di outsourcing delle attività di produzione delle segnalazioni e della lavorazione dei flussi di ritorno;
- in merito ai rapporti con la clientela, è prevista la possibilità che la comunicazione preventiva destinata al cliente consumatore ex art. 125 del TUB sia inviata anche tramite mezzi elettronici o telematici (ad esempio, e-mail o sms) che ne consentano il tempestivo e sicuro recapito; è chiarito che tale comunicazione, volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il

- cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito né utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere;
- si chiarisce che è sanzionabile il comportamento degli intermediari che, invece di utilizzare i servizi messi a disposizione dalla Centrale dei rischi, richiedono il prospetto dei dati CR alla clientela al fine di valutarne il merito creditizio;
 - è aggiornato il prospetto di raccordo per recepire le modifiche intervenute nelle segnalazioni di Vigilanza.

4. Chiarimenti forniti con precedenti comunicazioni

L'aggiornamento recepisce il contenuto delle precisazioni fornite agli intermediari mediante comunicazioni *ad hoc*.